

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - prelievo supplementare sul latte

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - prelievo supplementare sul latte - opposizione a cartella di pagamento - giurisdizione del giudice amministrativo - sussistenza - condizioni – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31370 del 05/12/2018

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31370 del 05/12/2018